



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Suspigionica, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 1 giugno 2021, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premessato che

In data 15 gennaio 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi che ha sospeso l’esame dell’istanza al fine di effettuare un sopralluogo;

In data 13 e 14 aprile 2021 il Parco ha inviato due note al proponente e a tutte le amministrazioni interessate con cui in sintesi fa presente che l’intervento di escavazione proposto, che interessa in parte anche l’area in concessione della cava Prunelli, è ammissibile a condizione che venga presentato come progetto coordinato tra le due cave, che preveda soluzioni di accesso, compatibili con le destinazioni d’uso e le viabilità individuate dal PABE;

In data 19 maggio 2021 il Parco effettua un sopralluogo congiunto con la Soprintendenza, alla presenza del proponente e del professionista incaricato. Nel corso del sopralluogo il Parco, preso atto del considerevole stato di rinaturalizzazione del sito, conferma al proponente le criticità paesaggistiche dovute alla previsione di scavare notevoli quantitativi a cielo aperto. La Soprintendenza rileva come per l’intervento di taglio di alberi, oggetto di Nulla Osta del Parco, non sia stata richiesta la dovuta autorizzazione paesaggistica;

In data 15 marzo 2022 il Comune di Vagli Sotto trasmette alla Soprintendenza (al Parco per conoscenza) una perizia redatta da un tecnico incaricato, secondo la quale l’intervento di taglio di alberi di cui sopra sarebbe eseguibile senza autorizzazione paesaggistica;

In data 20 aprile 2022 il proponente invia al Parco documentazione integrativa relativa, tra l’altro, al progetto coordinato tra le cave Suspigionica e Prunelli;

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

Unione dei Comune della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

amministrazioni	parere e/o autorizzazione
Comune di Vagli Sotto	Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico

<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione dei Comune della Garfagnana</i>	<i>Contributi e autorizzazioni di propria competenza</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto	<i>Sindaco Giovanni Lodovici</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza di servizi</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>Inviata nota</i>
<i>Chiede documentazione integrativa</i>	
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipano alla presente conferenza telematica il dott. geol. Brunello Forfori e il dott. agr. Alberto Dazzi in qualità di professionisti incaricati;

o o o

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane** ricostruisce le procedure sino ad oggi intercorse e ritiene utile acquisire anche il contributo della Soprintendenza in merito alla necessità o meno di assoggettare l'intervento di taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica.

Il **Rappresentante del Parco** ricorda che le posizioni del Parco e degli altri Enti, in merito alle problematiche relative alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento, ovvero al loro carattere demaniale, sono già state abbondantemente sviluppate nel corso di precedenti conferenze riguardanti altre cave di Vagli Sotto e pertanto in attesa di ricevere i richiesti pareri e approfondimenti da parte degli Uffici competenti della Regione Toscana, propone che la conferenza di servizi si limiti alla valutazione degli aspetti di compatibilità ambientale dell'intervento proposto. Segnala comunque che nel parere pervenuto da ARPAT, allegato al presente verbale, l'argomento in oggetto è affrontato in termini analoghi a quelli proposti dal Parco.

La **Rappresentante della Soprintendenza** elenca le problematiche riscontrate durante l'istruttoria.

Punto 1) In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi, ai sensi dell'art. 149 D.lgs. n. 42/2004 che esclude la necessità dell'autorizzazione, sono operazioni possibili solamente per le attività agro silvo-

pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata; pertanto non rientrano nelle attività estrattive. Nella istanza in oggetto il taglio del bosco è stato effettuato per creare una strada al servizio della attività estrattiva e liberare dalla vegetazione il piazzale di scavo, quindi non rientra nella casistica dell'art 149 D.lgs. 42/04. Per cui i lavori eseguiti nella cava Suspiglionica del taglio della vegetazione andavano autorizzati previo parere della Soprintendenza, pertanto risulta essere un intervento non autorizzato e quindi da sanare e, si precisa che si deve applicare la circolare 18 della DG-MiC. Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti

Punto 2) La "traccia del sentiero" inserita nel PABE risulta classificata come << viabilità sterrata esistente art. 6.7 >> però le operazioni da effettuare per renderla carrozzabile non sono semplici manutenzioni.

Punto 3) Si ricorda che Il PABE è uno strumento urbanistico e, l'inserimento di una cava in esso non produce un automatismo nel rilascio di un parere favorevole paesaggistico.

Punto 4) analizzando il progetto proposto di coltivazione della cava Suspiglionica si evince che esso risulta molto impattante visivamente e se realizzato andrebbe a snaturare il contesto paesaggistico con alterazioni permanenti in un sito all'interno del bosco di un versante visibile dall'intorno paesaggistico e dall'Eremo di San Viviano.

Punto 5) La cava Suspiglionica essendo vicina alla cava attiva e al ravaneto esistente di dimensione spropositate, se anche essa attivata, andrebbe a creare un impatto cumulativo. Risultato che nel PIT si chiede di evitare.

Punto 6) La strada di raccordo tra il "piazzale di cava" della Suspiglionica e la viabilità di accesso della cava vicina, risulta essere un altro lavoro eseguito in assenza di autorizzazione e non conforme al PABE, che comunque per essere utilizzata "la strada" avrebbe bisogno di modifiche in quanto troppo ripida e non accessibile dai mezzi, né camion né altro veicolo.

Punto 7) Le particelle della cava Suspiglionica sono gravate dagli usi civici e quindi tutelate anche dal Vincolo ex art 142 lettera h) D.lgs. 42/04, acclarato dalla sentenza nr. 32 dell'11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

In sintesi, relativamente alla valutazione degli aspetti paesaggistici ai sensi dell'art 146 D.lgs. 42/04 e ambientali in fase di VIA/AU, a conclusione dell'istruttoria per il piano di coltivazione, vagliando tutta la documentazione necessaria per l'espressione di un obiettivo parere di competenza, questa Soprintendenza esprime parere Negativo con dissenso al progetto proposto a seguito di contributo istruttorio conclusivo sfavorevole in applicazione delle normative vigenti.

Quando il dott Forfori definisce che le "piste" erano esistenti, la Soprintendenza precisa che la "pista" ha una tipologia e una dimensione, elementi che non sono attribuibili alle "strade" viste nel sopralluogo.

Il dott. Dazzi continua a definire semplici tagli liberamente eseguibili ai sensi dell'art 149 D.lgs. 42/02 e punto 19 allegato A DPR 31, al contrario la Soprintendenza insiste nel dire che i lavori eseguiti non sono riferiti a lavorazioni silvo-agro-pastorali declinati nelle leggi da lui citate.

La Soprintendenza si scusa per i toni concitati con cui ha interloquito con il dott. Dazzi e il dott. Forfori.

Alla solita contestazione del dott. Forfori <<che sarebbe stato meglio bloccare la cava durante la stesura del PABE>>, la Soprintendenza preferisce non controbattere con le solite spiegazioni tra la differenza di un PABE e di un art. 146 D.lgs. 42/04.

La Soprintendenza ricorda che le amministrazioni, sempre, devono esprimersi in applicazione e rispetto delle normative vigenti.

Non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, esprime parere contrario per le motivazioni sopra riportate;

Quanto sopra scritto è meglio esplicitato nel parere che si allega.

Il Rappresentante della Regione Toscana rappresenta di aver ricevuto una comunicazione da parte di ARPAT in data 31 maggio 2022 con la quale viene rilevata la necessità di integrazioni e nuove valutazioni. In considerazione di tale comunicazione rappresenta di non potersi esprimere oggi in senso favorevole o condizionato.

Il Sindaco del Comune di Vagli Sotto ricorda che il parere favorevole sull'intervento è già stato espresso dal Comune e conferma il parere contenuto nella perizia redatta dall'agronomo in merito alla non assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, osserva quanto segue:

1. il proponente non ha modificato il progetto presentato originariamente, nonostante il Parco durante il sopralluogo del 19 maggio 2021 gli avesse esplicitato le notevoli criticità legate alla asportazione di considerevoli volumi a cielo aperto che rendono problematica la compatibilità ambientale dell'intervento;
2. relativamente alla viabilità di cava proposta devono essere chiariti i seguenti aspetti:
 - dall'analisi delle carte tecniche regionali riportate su Geoscopio tale viabilità è presente unicamente in una cartografia in scala 1/5000, datata 1974;
 - è visibile nella foto aerea del 1988;
 - non è più visibile nelle foto aeree del 2000, 2007, 2010, 2013, 2017 e 2019, in quanto oggetto di

- rinaturalizzazione;
 - ad oggi sono visibili probabili interventi di manutenzione, dato l'aspetto non naturalizzato riscontrabile anche durante il sopralluogo del maggio 2021, che non risultano aver ricevuto le dovute autorizzazioni;
 - nelle diverse planimetrie fornite dal proponente è rappresentata con tracciati tra loro difformi: si confronti il tracciato presente nello stato attuale della TAV. 12 del 04.09.2020 e quello presente nello stato attuale della TAV. 12A del 24.03.2022;
 - risulta collocata nell'area in concessione alla cava Piastrabagnata;
 - ricade all'interno dell'area tutelata ai sensi del D.Lgs. 142/2004, art. 142, comma 1, lettera g (aree boschive);
 - non è presente in nessuna delle planimetrie facenti parte del QC e del QP del PABE vigente;
 - non è individuata come viabilità di cava nel PABE vigente;
3. relativamente alla viabilità di cava individuata dal PABE, che peraltro il presente intervento non prevede di utilizzare, oltre alle problematiche sollevate dalla Soprintendenza in merito alla assoggettabilità del taglio degli alberi alla autorizzazione paesaggistica, si rileva come la stessa per essere resa carrabile necessita di interventi che sembrano travalicare quelli consentiti dall'art. 6.7 delle NTA del PABE, in particolare per il tratto iniziale, attualmente andato perduto ed invaso da detriti.

Il Sindaco di Vagli Sotto abbandona la riunione.

I professionisti incaricati controbattono alle osservazioni effettuate dalla Soprintendenza e dal Parco in merito alle problematiche relative alla viabilità di accesso alla cava.

Il professionista incaricato dott. geol. Brunello Forfori dichiara quanto segue: “Seppur l'intervento sia stata progettato secondo la tipologia di coltivazione prevista dal PABE per l'area in oggetto, la Società è disponibile ad una revisione della parte del piano a cielo aperto e del numero degli ingressi del sotterraneo al fine di ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici evidenziati dal Parco e dalla Soprintendenza nel corso della conferenza dei servizi”.

o o o

La riunione della conferenza prosegue alla sola presenza delle amministrazioni competenti: Regione, Soprintendenza, AUSL Toscana Nord Ovest e Parco.

Il Rappresentante della Regione Toscana, in considerazione della comunicazione ARPAT del 31 maggio 2022, con la quale viene rilevata la necessità di integrazioni e nuove valutazioni, ritiene di non poter ad oggi esprimere un parere in senso favorevole o condizionato.

La **Rappresentante della Soprintendenza** comunica di dover esprimere un diniego al progetto presentato, per i seguenti motivi:

- le viabilità di accesso non sono presenti nel PABE, quindi il progetto non risulta conforma al PABE.
- L'intervento in progetto stravolgerebbe con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento degradando la qualità visiva. Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero con il sito di cava antropizzato che spontaneamente ha raggiunto un armonico equilibrio, arrecando un danno permanente al paesaggio che non è in grado di sostenere le modificazioni, quindi l'intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, introdurrebbe elementi totalmente incongrui costituendo una grave situazione di discontinuità nella lettura del contesto paesaggistico.
- Sono stati effettuati lavori, eseguiti in assenza di autorizzazione e, pertanto probabilmente non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DG - MiC.
- Il progetto di coltivazione non risulta conforma al PABE approvato e al PIT.
- L'area risulta gravata dagli usi civici.

La **Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest** conferma il parere favorevole con prescrizioni precedentemente rilasciato in merito agli aspetti tecnici di competenza.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica di dover esprimere un diniego al progetto presentato, per i seguenti motivi:

- l'intervento, soprattutto per le consistenti coltivazioni a cielo aperto previste, produrrebbe forti e irreversibili trasformazioni ambientali e paesaggistiche su un'area ormai da anni naturalizzata e su un versante visibile da diverse zone della valle di Arnetola;
- l'accesso alla cava, che rappresenta uno dei fondamentali elementi per valutare la compatibilità ambientale dell'intervento, è attualmente compromesso dalla presenza di una viabilità che risulta interessata da opere non autorizzate paesaggisticamente che devono essere sottoposte a sanatoria e da un'altra viabilità (quella peraltro

scelta dal proponente) che non è ricompresa nel PABE del Monte Pallerina e che quindi non ha ricevuto le dovute valutazioni di compatibilità paesaggistica.

La **conferenza di servizi** prende atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Vagli Sotto, prima di abbandonare la riunione e prende atto altresì dei seguenti pareri rilasciati dalle altre amministrazioni:

- la Regione Toscana comunica che, vista la richiesta di documentazione integrativa pervenuta da ARPAT, al momento è impossibilitata ad esprimere un parere favorevole;
- la AUSL Toscana Nord Ovest conferma il parere favorevole con prescrizioni precedentemente rilasciato;
- l'ARPAT richiede documentazione integrativa;
- la Soprintendenza comunica il proprio diniego per i motivi sopra indicati;
- il Parco comunica il proprio diniego per i motivi sopra indicati;






La **conferenza di servizi** prende atto che i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dal Parco sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e pertanto da mandato al Parco, in qualità di Autorità Competente, di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Alle ore 11.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 1 giugno 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol. Anna Spazzafumo</i> assente
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i> assente

Conferenza dei servizi

<i>Comune di Vagli Sotto (presente solo per la prima parte della riunione)</i>	<i>Sindaco Giovanni Lodovici</i>  LODOVICI GIOVANNI 09.06.2022 07:22:06 GMT+00:00
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>  FIGNANI ALESSANDRO Regione Toscana 07.06.2022 11:42:22 GMT+01:00
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Luigia Tedesco</i>  MARIA LUIGIA TEDESCO Regione Toscana/01386030488 08.06.2022 08:20:25 GMT+01:00
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>  Firmato digitalmente da TERESA FERRARO O = Ministero della cultura C = IT
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>  Puccini Raffaello Parco Regionale delle Alpi Apuane/01588550468 10.06.2022 06:56:06 GMT+00:00



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27/bis
Cava Suspigionica Società: Ditta Turba Cava Romana Srl
Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 25.05.2022**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere parere favorevole nel rispetto delle condizioni poste attraverso gli atti ricevuti e trasmessi in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot RT 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 200665 del 16/05/2022
- parere Sismica Prot 198291 del 13/05/2022
- parere Settore Tutela della Nature e del Mare Prot 3811 del 07/01/2021
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 211173 del 23/05/2022
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 195801 del 12/05/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
c.a Ing. Alessandro Fignani

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Indizione Videoconferenza interna per il giorno 08.01.2021 alle ore 10:30. Comunicazione

In relazione alla nota pervenuta dal Settore Miniere, con cui si comunica l'indizione di videoconferenza per il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10:30, in merito al rilascio di atti di competenza delle diverse direzioni regionali per il procedimento di seguito indicato:

- nota AOOGR / AD - Prot. 0441321 del 16/12/2020 Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis

Si comunica quanto segue

- Cava Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

L'area estrattiva, inquadrata attualmente come "cava dismessa", è sita all'interno del comune di Vagli di Sotto in provincia di Lucca all'interno del bacino estrattivo denominato M.te Pallerina e per essa il P.A.B.E., autorizzato dal Comune e pubblicato sul BURT in data 08.05.2019, ha definito la possibilità della ripresa e sviluppo dell'attività estrattiva nella concessione Prunelli e Piastrina

L'area in cui ricade il sito estrattivo è interna al territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane in un'area definita dallo stesso ente come "Zona di cava-area contigua L.R. 65/97, ex area A2" ed il Parco è l'Autorità competente alla Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi alla Cava e precisamente:

ZSC M. Tambura – M. Sella – IT5120014,

ZPS Praterie primarie e secondarie delle Apuane - IT 5120015

La documentazione contiene specifico Studio di Incidenza, redatto a livello di screening.

Pertanto, per quanto attiene il Settore Tutela della Natura e del Mare, non si ravvisa la competenza regionale in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

PR



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 23.05.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Mineriere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGR/189361 del 09/05/2022 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluenza ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/189361 del 09/05/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Suspigionica, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 23 maggio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27/bis relativamente alla Cava Suspigionica, ubicata nel Comune di Vagli di Sotto. Proponente: Turba Cava Romana SRL – Indizione Videoconferenza interna del 23/05/2022.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 47740

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna indetta dal RUR per il giorno 23/05/2022, prot. n. AOOGRT/7189361 del 09/05/2022;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGRT/2561 del 05/01/2021 espresso in occasione della videoconferenza del 08/01/2021 nel quale, *"...Si ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto..."* delle prescrizioni in esso riportate;

Preso atto del parere di Arpat trasmesso in data 26/01/2021 ns. prot. n. AOOGRT/31057 dal Parco delle Apuane, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, nelle cui conclusioni si riporta che *"...questo Dipartimento ritiene che nell'atto autorizzativo debbano essere inserite le seguenti prescrizioni di carattere generale..."* nello specifico al punto 7 e al punto 10 per quanto riguarda gli aspetti che possono essere messi in relazione anche alla produzione di emissioni diffuse, si precisa che:

*"...7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
10. entro 30 gg dall'inizio delle lavorazioni dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;"*

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di aprile 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, la quale, per gli aspetti di competenza di questo Settore, non risulta essere tale da interferire con la posizione già assunta;



Tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

con la presente **si conferma l'assenso alla ricomprensione dell'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, nell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015**, nell'ambito del procedimento PAUR di cui all'art. 27bis dello stesso Decreto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente.
4. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
5. entro 30 gg dall'inizio delle lavorazioni dovrà essere istituito un apposito registro, con pagine numerate e vidimate dall'Autorità Competente sul PAUR, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) e quant'altro ritenuto necessario per descrivere compiutamente l'operazione effettuata;

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell'Autorità competente;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;



- la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si prende atto delle valutazioni del Dipartimento Arpat espresse nel parere di cui sopra in merito al Piano di gestione AMD predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Simona Migliorini



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 09/05/2022 numero 0189361

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Suspigionica Società: Turba Cava Romana Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Contributo Istruttorio
RIF 66

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

Esaminata la documentazione integrativa, scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già espresso con nota 0004379 del 07/01/2021 che trasmettiamo in allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

PD-ML/pd

AOOGRT / AD Prot. 0211173 Data 23/05/2022 ore 10:25 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 23/05/2022 ore 10:25.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0002082 del 24-05-2022 in arrivo Cat. I Cla. 1

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/27.1** del **31/05/2022** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. **Regione Toscana**
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Suspigionica - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprensiva di P.A.U.R. per il progetto di coltivazione della cava Suspigionica - proponente: Turba - Cava Romana Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 15/01/2021 - Vs. comunicazione prot. 2069 del 21/05/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

In relazione alla CdS in oggetto si confermano le valutazioni tecniche contenute nella nota prot. 2898 del 15/01/2021 con le seguenti precisazioni necessarie a seguito di ulteriori informazioni e/o modifiche normative successive alla precedente nota.

Si rileva che l'area della cava si trova all'interno di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva **non sarebbe consentito** perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L 168/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella citata nota del gennaio 2021 dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

Relativamente alla gestione delle AMD, anche alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione (l'ultima delle quali del marzo 2021, n. 11128/2021), in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali e, pertanto, necessiterebbero di specifica autorizzazione allo scarico. **Si richiede che la ditta invii un elenco di tutte le vasche di trattamento/accumulo delle AMD previste, delle rispettive caratteristiche costruttive e della provenienza delle acque raccolte al fine di una specifica valutazione in merito.**

Cordiali saluti.

Lucca, lì 31/05/2022

per il Responsabile del Settore Supporto tecnico
Il responsabile del Dipartimento

Dott. Alberto Tessa¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL

SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6

DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

A

Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it
dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it
arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it
Giovanni Speroni
gsperoni@parcapuane.it

E p.c.

Procura della Repubblica Lucca
Via Galli Tassi, 61 – 55100 Lucca (LU)
procura.lucca@gjustizia.it

Carabinieri Comando Gruppo Nucleo Forestale Lucca
flu43531@pec.carabinieri.it
flu43531@pec.carabinieri.it

Regione Carabinieri Forestale "Toscana"
-Stazione di Camporgiano
flu43534@pec.carabinieri.it

Regione Toscana
Settore Logistica e Cave
regionetoscana@postacert.toscana.i

Ministero della Transizione Ecologica
MATTM@pec.minambiente.it

c.a. Direttore generale Dott. Antonio Maturani
PNA-UDG@mite.gov.it
PNA@pec.minambiente.it

MITE - DG Patrimonio Naturalistico - Div. II

Oggetto:

comune Vagli Sotto (LU)
Cava Suspigionica, Società Turba Cava Romana s.r.l. –
Conferenza dei servizi a in modalità sincrona per la procedura di valutazione di impatto ambientale e
per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis, Dlgs 152/2006.

Conferenza dei Servizi del 01 giugno 2022 alle ore 10,00

Parco Regionale delle Alpi Apuane PEC del 06/05/2022
Ns prot 5532/22 del 09/05/22

Parere negativo per l'Autorizzazione Paesaggistica e la Valutazione di Compatibilità Paesaggistica

Proponente Società Turba Cava Romana s.r.l. turbacavaromanasrl@pec.it
Comune di Vagli Sotto - sezione C foglio 37 (o foglio 3 del catasto meccanizzato), mappale 5.577 ed in piccola parte sul
mappale 5.581.

1



Co. Manifattura Tubacchi, piazza della Magione, 55100 Lucca

Tel. 0583.416341

per: mbao-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

e mail: sabap-lu@beniculturali.it

Area tutelata per legge D.Lgs 42/2004, articolo 142 lettera g) territori coperti da foreste e da boschi; articolo 142 lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali; articolo 142 lettera h) aree gravate da usi civici
Area tutelata per legge D.Lgs 42/2004, articolo 136 immobili ed aree di notevole interesse pubblico DM 128/1976.

In merito alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona di cui all'oggetto, per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per valutare il progetto di coltivazione della Cava Suspigionica nel Comune di Vagli Sotto, si comunica quanto segue.

La Soprintendenza si pronuncia in qualità di amministrazione competente per il Paesaggio e l'Ambiente e, si esprime per l'Autorizzazione Paesaggistica e la Valutazione di Compatibilità Paesaggistica.

Punto 1) In merito al taglio del bosco questa Soprintendenza ribadisce che gli interventi, ai sensi dell'art. 149 D.Lvo n. 42/2004 che esclude la necessità dell'autorizzazione, sono operazioni possibili solamente per le attività agro silvo-pastorali che non comportino un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata; pertanto non rientrano nelle attività estrattive. Nella istanza in oggetto il taglio del bosco è stato effettuato per creare una strada al servizio della attività estrattiva quindi non rientra nella casistica dell'art 149 D.lgs 42/04.

Per cui i lavori eseguiti nella cava Suspigionica di taglio della vegetazione andavano autorizzati previo parere della Soprintendenza, quindi risulta essere un intervento non autorizzato da sanare, e si precisa che si deve applicare la circolare 18 della DG-MiC. Inoltre, si precisa che detti interventi hanno comportato una alterazione permanente dello stato dei luoghi, in un paesaggio tutelato dalle normative vigenti. Per quanto detto, l'autorizzazione emessa dal comune di Vagli di Sotto, non risulta valida e, quanto asserito nella nota prot 1223 del 14/03/22 non è suffragato dall'ex art. 149 D.Lgs 42/04.

Punto 2) La "traccia del sentiero" inserita nel PABE risulta classificata come << viabilità sterrata esistente art. 6.7 >> e, viene indicata quindi come strada esistente che necessita di sola manutenzione. Invece, il tracciato in essere è stato modificato con il taglio di alberi di alto fusto che interessavano tutta l'area di calpestio e, comunque per poter essere utilizzata considerando semplicemente lo stato attuale, essa necessita della eliminazione delle rocce affioranti, allargamenti della sede del piano di campagna e messa in sicurezza con la costruzione di un consistente muro di contenimento composto da massi ciclopici che per essere collocati, si dovrebbe creare una pista nella fascia sottostante con ulteriore taglio di alberi e movimenti di terra con conseguente ulteriore modificazione allo stato di fatto. La "strada esistente" per poter essere utilizzata necessiterebbe dello smantellamento/smaltimento di due ravaneti e, per ultimo occorrerebbe anche la costruzione di un altro tratto di strada per raccordarsi alla viabilità esistente. Tale lavori non possono essere definiti semplice "manutenzione". Pertanto la "strada" non risulta come indicato nel PABE e, ricordiamo che le strade erano una discriminante affinché si potessero inserire le cave nel PABE.

Oltre a ciò, se fosse realizzata comporterebbe una maggiore alterazione permanente dello stato dei luoghi, artificializzando e aggravando negativamente lo stato paesaggistico che oggi risulta mantenuto e gestito dalla natura stessa.

Quanto detto lo si afferma in quanto lo si è potuto appurare, vedere e accertare nel sopralluogo.

Punto 3) Si ricorda che il PABE è uno strumento urbanistico, e l'inserimento di una cava in esso non produce un automatismo nel rilascio di un parere favorevole paesaggistico; cioè, la presenza della cava nel PABE non pregiudica un diniego reso al progetto di coltivazione se esso non risulta conforme alle normative vigenti. Quindi la Soprintendenza nel suo ambito di competenza per l'Autorizzazione Paesaggistica, valutando il progetto di coltivazione ha facoltà di esprimere con parere contrario.

Punto 4) analizzando il progetto di coltivazione della cava Suspigionica si constata quanto di seguito. Il progetto ipotizzato prevede l'attivazione della cava con dell'apertura nel fronte con 3 ingressi per l'accesso alle gallerie, e sul fronte laterale un altro ingresso per l'accesso di altra galleria, la realizzazione di un piazzale che ovviamente dovrebbe essere enorme per agevolare il transito dei mezzi e, la costruzione di una nuova strada di cava, il tutto in un sito all'interno del bosco di un versante visibile dall'intorno paesaggistico e dall'Eremo di San Viviano.

Il progetto risulta essere molto impattante visivamente e se realizzato andrebbe a snaturare il contesto paesaggistico costituito da fronti ormai ben naturalizzati e armonizzati nel contesto paesaggistico.

Tali Criticità sono evidenziate nella scheda del PIT del Bacino Monte Pellerina , nella quale si legge :
I bacini estrattivi della Valle dell'Arnetola costituiscono un elemento di criticità percettiva per le visuali che si aprono dalla rete escursionistica e dall'Eremo di San Viviano

Punto 5) La cava Suspigionica essendo vicina alla cava attiva e al ravaneto esistente di dimensione spropositate, se anche essa attivata, andrebbe a creare un impatto cumulativo. Risultato che nel PIT si chiede di evitare.

Punto 6) La strada di raccordo tra il piazzale di cava della Suspigionica e la viabilità di accesso della cava vicina, con il fondo costituito da scarto di cava e larga tantissimo, dagli atti non risulta autorizzata e , nella Tav 1 delle integrazioni è chiaramente documentabile che la "bretellina" non esisteva e quindi è stata costruita successivamente alla data 2019. La stessa non risulta indicata nel PABE.

Altro lavoro eseguito in assenza di autorizzazione e non conforme al PABE , che comunque per essere utilizzata "la strada"avrebbe bisogno di modifiche in quanto troppo ripida e non accessibile dai mezzi, né camion né altro veicolo.

Punto 7) Le particelle della cava Suspigionica sono gravate dagli usi civici e quindi tutelate anche dal Vincolo ex art 142 lettera h) D.lgs 42/04, acclarato dalla sentenza nr. 32 dell'11/6/2019 del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.

In sintesi , relativamente alla valutazione degli aspetti paesaggistici ai sensi dell' art 146 D.lgs 42/04 e ambientali in fase di VIA/AU , a conclusione dell'istruttoria per il piano di coltivazione, vagliando tutta la documentazione necessaria per l'espressione di un obiettivo parere di competenza , questa Soprintendenza esprime parere Negativo con dissenso al progetto proposto a seguito di contributo istruttorio conclusivo sfavorevole in applicazione delle normative vigenti .

L'intervento in progetto stravolgerebbe con notevole impatto visivo e ambientale il contesto di riferimento degradando la qualità visiva . Le opere in previsione, se realizzate, non si integrerebbero con il sito di cava antropizzato che spontaneamente ha raggiunto un armonico equilibrio ,arrecando un danno permanente al paesaggio che non è in grado di sostenere le modificazioni, quindi l'intervento non risulta compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento, introdurrebbe elementi totalmente incongrui costituendo una grave situazione di discontinuità nella lettura del contesto paesaggistico.

Sono stati effettuati lavori, eseguiti in assenza di autorizzazione e, pertanto probabilmente non sanabili, anche in applicazione della circolare 18 del 21/03/2022 emessa dalla DG - MiC.

Il progetto di coltivazione non risulta conforma al PABE approvato e al PIT-

Tali determinazioni negative sono apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico e, sono formulate in termini di dissenso della oggettiva valutazione del contesto paesaggistico esistente e, in applicazione alle norme vigenti; di conseguenza la Soprintendenza non può che esprimere un parere negativo alla attivazione della cava in oggetto.

Non ci sono possibili modifiche progettuali al fine del superamento del dissenso espresso al progetto presentato.

La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, esprime parere contrario per le motivazioni sopra riportate.

Il funzionario
Teresa Ferraro



Il Soprintendente
Angela Acordon



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magioni 35100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it

e-mail: sabap-lu@beniculturali.it

